



VERBALE N. 6 DELL'ADUNANZA DEL 7 FEBBRAIO 2024

L'anno 2024, il giorno sette del mese di febbraio, nel Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

- 1) impegno solenne Avvocati;
- 2) impegno solenne Patrocinio Sostitutivo;
- 3) pratiche disciplinari;
- 4) pareri su note di onorari;
- 5) iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica (rel. Conss. Alesii, Canale);
- 6) formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua (rel. Cons. Addressi);
- 7) formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione;
- 8) ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato (rel. Conss. Comi, Canale);
- 9) trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio (rel. Cons. Lepri);
- 10) approvazione del verbale n. 5 dell'adunanza del 1° febbraio 2024;
- 11) comunicazioni del Presidente;
- 12) comunicazioni del Consigliere Segretario;
- 13) comunicazioni del Consigliere Tesoriere;
- 14) comunicazioni dei Vice Presidenti;
- 15) comunicazioni dei Consiglieri;
- 16) varie ed eventuali.

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri:

Avv. Paolo Nesta	Presidente
" Alessandro Graziani	Consigliere Segretario
" Paolo Voltaggio	Consigliere Tesoriere
" Maria Agnino	Vice Presidente
" Irma Conti	Vice Presidente
" Enrico Lubrano	Vice Presidente
" Antonio Caiafa	Consigliere



"	Donatella Cere'	"
"	Donatella Carletti	"
"	Lucilla Anastasio	"
"	Pietro Di Tosto	"
"	Stefano Galeani	"
"	Marco Lepri	"
"	Alessandro Alberici	"
"	Cristiana Arditi di Castelvetere	"
"	Vincenzo Comi	"
"	Alessia Alesii	"
"	Grazia Maria Gentile	"
"	Massimiliano Cesali	"
"	Laura Arpino	"
"	Carla Canale	"
"	Silvia Cappelli	"
"	Giorgia Celletti	"
"	Angelica Addessi	"
"	Cristina Tamburro	"

I lavori hanno inizio alle ore 14.12.

Sono presenti i Signori Consiglieri: Nesta, Graziani, Voltaggio, Agnino, Addessi, Alberici, Alesii, Anastasio, Arpino, Caiafa, Canale, Cappelli, Carletti, Cesali, Comi, Di Tosto, Galeani, Gentile, Lepri, Tamburro.

Assume le funzioni di redattore del verbale il Consigliere Segretario Graziani.

- Si dà atto che tutti i componenti del Consiglio hanno ricevuto a mezzo P.E.C. l'avviso di convocazione dell'adunanza odierna, con l'ordine del giorno sopra trascritto ed hanno altresì ricevuto, con congruo anticipo prima dell'inizio dell'adunanza, la copia del verbale in approvazione e la bozza di quello odierno completa con tutti gli allegati.

Preliminarmente il Segretario verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

Punto 1: impegno solenne Avvocati

- Sono presenti: (omissis), i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Nesta, prestano l'impegno
data 07.02.2024 pagina 2



solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

L'Adunanza prosegue alla presenza dei soli componenti del Consiglio presenti.

Punto 2: impegno solenne Patrocinio Sostitutivo

- Entrano presenti i Dottori: (omissis), i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Nesta, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di Avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito, nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

L'Adunanza prosegue alla presenza dei soli componenti del Consiglio presenti.

Punto 3: pratiche disciplinari

- I Consiglieri Addressi e Cesali, delegati dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 9 febbraio 2023, rimettono al Consiglio l'elenco (all. 1) delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Caiafa, prende atto.

(omissis)

(omissis)

Punto 4: pareri su note di onorari

Parere di congruità n. (omissis) Avv. (omissis)



- I Consiglieri Comi e Lepri, relazionano sull'istanza presentata in data (omissis), avente ad oggetto esposto disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio, valutato quanto sopra, rinvia a prossima adunanza delegando i Consiglieri Comi e Lepri ad approfondire ed a riferire in adunanza.

Punto 5: iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

Avv. (omissis) ((omissis))

(omissis)

Avv. (omissis) ((omissis))

(omissis)

Avv. (omissis) ((omissis))

(omissis)

Istanza accesso atti

(omissis)

Istanza accesso atti

(omissis)

- Il Consigliere Alesii relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i dottori: (omissis) chiedono di essere iscritti nell'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati di Roma i dottori sopraindicati.



Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012

Il Consiglio, vista l'istanza con la quale l'Avv. (omissis) chiede la sospensione della iscrizione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di sospendere il suddetto professionista dall'Albo degli Avvocati di Roma.

Revoca sospensione ex art. 20 L. 247/2012 a domanda

Il Consiglio, vista l'istanza con la quale l'Avv. (omissis) chiede la revoca della sospensione della iscrizione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di revocare la sospensione al suddetto professionista dall'Albo degli Avvocati di Roma.

Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario

Il Consiglio, vista l'istanza corredate dei prescritti documenti, con la quale il seguente professionista: (omissis) chiede la variazione della propria iscrizione dall'Elenco speciale all'Albo ordinario; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla L. 247/2012, sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di cancellare dall'Elenco speciale il professionista sopraindicato e di iscriverlo nell'Albo ordinario.

Cancellazioni a domanda

Il Consiglio, viste le istanze con le quali gli Avv.ti (omissis) chiedono la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di cancellare i suddetti professionisti dall'Albo degli Avvocati di Roma.

Cancellazione dall'Albo per trasferimento

Il Consiglio, visti gli atti relativi all'iscrizione nell'Albo di questo Ordine dell'Avv. (omissis) dai quali risulta che il medesimo è stato iscritto nell'Albo di altro Ordine a seguito di trasferimento; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dall'Albo degli Avvocati di Roma il professionista sopraindicato, per trasferimento ad altro Ordine.

Cancellazione dall'Albo per decesso

Il Consiglio, visti gli atti relativi all'iscrizione dell'Avv.



(omissis) nell'Albo di questo Ordine dai quali risulta che il suddetto professionista è deceduto; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dall'Albo degli Avvocati di Roma il professionista sopraindicato per decesso.

Revoca Nulla Osta al trasferimento

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i dottori: (omissis) chiedono di essere iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma i dottori sopraindicati.

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012)

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali gli studenti: (omissis) in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, iscritti regolarmente all'ultimo anno del corso per il diploma di laurea in giurisprudenza e nell'ipotesi prevista dall'art. 40 L. 247/2012, chiede di essere iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma ex art. 41 L. 247/2017; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma gli studenti sopraindicati.

Patrocinio Sostitutivo

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i praticanti avvocati: (omissis) iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma, chiedono di essere autorizzati ad esercitare il patrocinio dinanzi ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Roma, limitatamente alla competenza funzionale e per valore dell'ex Pretore e dinanzi ai Giudici di Pace dello stesso Distretto; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di autorizzare i dottori sopraindicati ad esercitare il patrocinio nei limiti e con le modalità già vigenti per il patrocinio avanti ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Roma.



Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda

Il Consiglio, viste le istanze con le quali i praticanti avvocati: (omissis) chiedono la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma i praticanti avvocati suindicati.

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento

Il Consiglio, visti gli atti dai quali risulta che il dottore (omissis) è stato iscritto in altro Registro tenuto da altro Ordine; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma il dottore sopraindicato.

Nulla Osta

(omissis)

Compiuta pratica

(omissis)

Punto 6: formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consigliere Gentile, unitamente alla Commissione Diritto Bancario e delle Assicurazioni, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Finanziamenti rateali con capitalizzazione composta in attesa della decisione delle Sezioni Unite" che avrà luogo il 13 febbraio 2024, dalle ore 11.00 alle ore 14.00, presso l'Aula Avvocati ed in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce e Modera: Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile Commissione Diritto Bancario e delle Assicurazioni).

Relatori: Prof. Antonio Annibali (Ordinario Matematica Finanziaria presso Università degli Studi di Roma Sapienza), Avv. Teodoro Carsillo (Componente Commissione Diritto Bancario e delle Assicurazioni), Dott. Domenico Provenzano (Magistrato Tribunale di Massa), Avv. Vincenzo Cancrini (Componente Commissione Diritto Bancario e delle Assicurazioni).

Conclude: Avv. Roberto Di Napoli (Componente Commissione Diritto Bancario e delle Assicurazioni).



La Commissione propone l'attribuzione di due crediti formativi ordinari, vista la tardività dell'istanza.

Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, propone di attribuire 3 crediti formativi, vista la durata del convegno.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Addessi.

- Il Presidente Nesta, unitamente al CPO, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "11 Febbraio Giornata Mondiale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza. L'importanza delle donne nelle discipline STEM per superare il divario di genere nelle professioni" che avrà luogo il 19 febbraio 2024, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso l'Aula Avvocati ed in modalità FAD.

Indirizzi di saluto: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Lucia Secchi Taruggi (Presidente CPO del CNF).

Introduce e Modera: Avv. Luciana Delfini (Presidente CPO).

Relatori: Prof.ssa Francesca Alessandra Lisi (Dipartimento Informatica presso Università degli Studi di Bari), Dott. Marco Casu (Ricercatore Fondazione Leonardo), Prof.ssa Marianna Ganapini (Associate Professor Philosophy Department Union College N.Y.), Dott.ssa Stefania Santucci (Coordinatrice Federmanager Minerva Roma), Dott.ssa Claudia Morelli (Giornalista 4.0).

Conclude: Avv. Paola Vitaletti (Componente CPO).

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per attualità ed interesse della materia.

Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Lepri, unitamente alla Commissione Diritto Penale Militare, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Riforma Cartabia: processo militare e procedimento disciplinare" che avrà luogo il 27 febbraio 2024, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, presso CASD - Palazzo Salviati.

Indirizzi di saluto: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Amm. Sq. Giacinto Ottaviani (Presidente CASD), Avv. Marco Lepri (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Coordinatore Commissione Diritto Penale Militare).

Modera: Avv. Cristina Perozzi (Consigliere Giuridico FFAA - Componente Commissione Diritto Penale Militare).



Relatori: Dott. Stefano Palazzi (Presidente Tribunale Militare di Roma), Dott. Giovanni Barone (Procuratore Capo Procura Militare della repubblica presso Tribunale Militare di Napoli), Dott. Carmine Vizza (Avvocato Generale Militare), Dott. Andrea Cruciani (GIP presso Tribunale Militare di Napoli), Avv. Vittorio Cesaroni (Avvocato dello Stato), Avv. Laura Bacchini (Componente Commissione Diritto Penale Militare), Avv. Alessandro Di Paolo (Componente Commissione Diritto Penale Militare), Avv. Cristina Sparvieri (Componente Commissione Diritto Penale Militare), Avv. Massimiliano Strampelli (Componente Commissione Diritto Penale Militare - Docente Diritto Militare presso Link Campus University).

Conclude: Avv. Saveria Mobrìci (Presidente Camera Penale Militare - Vice Coordinatore Commissione Diritto Penale Militare).

La Commissione propone l'attribuzione di quattro crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Comi, unitamente a Movimento Forense, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Distorsioni del processo mediatico. Prospettive di riforme tra garanzie e diritto di cronaca" che avrà luogo il 28 febbraio 2024, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, presso l'Aula Avvocati ed in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Maria Chiara Ruzza (Presidente Movimento Forense).

Coordinano: Avv. Vincenzo Comi (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Massimiliano Cesali (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Relatori: On. Enrico Costa, Avv. Giuseppe Belcastro (Vice Presidente Camera Penale di Roma), Avv. Livia Rossi (Foro di Roma), Avv. Gianluca Di Domenico (Foro di Roma), Dott.ssa Valentina Stella (Giornalista de "Il Dubbio"), Avv. Gian Domenico Caiazza (Direttore "PQM"), Avv. Irma Conti (Vice Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Dott. Angelantonio Racanelli (Procuratore Aggiunto presso Procura della Repubblica di Roma).

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per attualità della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.



Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Alesii, unitamente alla Commissione Responsabilità Professionale Sanitaria, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Le nuove tabelle romane per la valutazione del danno alla persona" che avrà luogo il 5 marzo 2024, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso l'Aula Avvocati ed in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce e Modera: Avv. Alessia Alesii (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria).

Lectio Magistralis: Prof. Guido Alpa (Emerito Diritto Civile presso Università degli Studi di Roma Sapienza) "L'origine genovese del danno biologico: luci ed ombre del sistema tabellare per il risarcimento del danno alla persona".

Relatori: Dott. Alberto Michele Cisterna (Presidente XIII Sezione Civile Tribunale di Roma), Dott. Roberto Parziale (Presidente XII Sezione Civile Tribunale di Roma), Dott. Franco Marozzi (Vice Presidente SIMLA), Avv. Francesca Toppetti (Componente Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria - Esperta in Responsabilità Professionale e Diritto Sanitario).

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Adessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Presidente Nesta, unitamente alla Commissione Terzo Settore, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "La riforma del Terzo Settore. Profili normativi. Il ruolo degli avvocati" che avrà luogo il 19 marzo 2024, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, presso l'Aula Avvocati ed in modalità FAD.

Indirizzi di saluto: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma), On. Maria Teresa Bellucci (Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Introduce e Modera: Avv. Nicola Azzarito (Vice Coordinatore Commissione Terzo Settore).

Relatori: Dott.ssa Francesca Danese (Portavoce Forum Terzo Settore Lazio APS) "Principali novità della riforma del Terzo Settore"; Avv. Paolo Vitaletti (Componente Commissione Terzo



Settore) "La professione forense e il Terzo Settore"; Dott. Roberto Speciale (Presidente ANFASS) "Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); Avv. Vincenzo Falabella (Presidente Nazionale Fish) "Legge n.227/2021 c.d. Legge Quadro sulla Disabilità"; Avv. Alberto Carluccio (Componente Commissione Terzo Settore) "Spunti di riflessione sugli aspetti giuslavoristici".

Conclude: Avv. Fabio Ballarini (Componente Commissione Terzo Settore).

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per attualità della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Alesii, unitamente alla Commissione Responsabilità Professionale Sanitaria, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Il suicidio medicalmente assistito nel nostro ordinamento. Lo stato dell'arte alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.242 del 22 novembre 2019" che avrà luogo il 26 marzo 2024, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso l'Aula Avvocati ed in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce e Modera: Avv. Alessia Alesii (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile Commissione Responsabilità Professionale Sanitaria).

Relatori: Prof. Vittorio Fineschi (Ordinario Medicina Legale presso Università degli Studi di Roma Sapienza), Avv. Filomena Gallo (Foro di Roma), Prof. Victor Tambone (Ordinario Medicina Legale presso Università Campus Biomedico di Roma), Prof. Stefano D'Errico (Associato Medicina Legale presso Università degli Studi di Trieste).

La Commissione propone l'attribuzione di due crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Alesii, unitamente alla Commissione Responsabilità Professionale Sanitaria, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Sul nesso causale e sulla data 07.02.2024



responsabilità professionale sanitaria in ambito penale: quid novi?" che avrà luogo il 16 aprile 2024, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso l'Aula Avvocati ed in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce e Modera: Avv. Alessia Alesii (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile Commissione Responsabilità Professionale Sanitaria).

Relatori: Prof. Antonio Fineschi (Ordinario Medicina Legale presso Università degli Studi di Roma Sapienza), Prof. Antonio Fiorella (Emerito Diritto Penale presso Università degli Studi di Roma Sapienza), Dott.ssa Patrizia Piccialli (Presidente IV Sezione Penale Corte di Cassazione), Avv. Gianfranco Iadecola (già Magistrato Corte di Cassazione).

Conclude: Avv. Irma Conti (Vice Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile Commissione Diritto Penale).

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Caiafa, unitamente alla Commissione Diritto Societario, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "I contratti tipici nel settore delle energie rinnovabili" che avrà luogo il 23 aprile 2024, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso l'Aula Avvocati ed in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce e Coordina: Avv. Prof. Antonio Caiafa (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Coordinatore Commissione Diritto Societario).

Relatori: Avv. Claudio Cera (Foro di Roma) "I contratti relativi all'acquisizione della disponibilità dei terreni"; Avv. Luca de Matteis (Componente Commissione Diritto Societario) "Il contratto di acquisizione della società di progetto"; Avv. Fabio Lenzini (Foro di Roma) "Il contratto di appalto per la costruzione dell'impianto (EPC Agreement); Avv. Fausto Tramontin (Head of Legal PLC Spa) "Il contratto di manutenzione dell'impianto (O&M Agreement)"; Avv. Pier Paolo Mastromarini (Foro di Roma) "Il contratto di vendita dell'energia elettrica (Power Purchase Agreement)".

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.



Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Addessi, all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza, con la specificazione che i crediti vengono erogati dal Consiglio per quelli che si tengono in presenza e dal Consiglio Nazionale Forense per quelli da remoto.

- In data 2 febbraio 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASS.I.A.C. - ASSOCIAZIONE ITALIANA AMMINISTRATORI E CONDOMINI dell'evento a partecipazione gratuita "Aggiornamento in materia giuridica e fiscale", che si svolgerà il 29 febbraio 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per interesse ed attualità della materia e qualità dei relatori.

- In data 6 febbraio 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CAIAZZO DONNINI PAPPALARDO & ASSOCIATI STUDIO LEGALE dell'evento a partecipazione gratuita "Introduzione alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato", che si svolgerà il 5 marzo 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per attualità della materia.

- In data 6 febbraio 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CENTRO STUDI GIURIDICI "DI-CON-PER-DONNE" - UNIVERSITA' data 07.02.2024



DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA - CENTRO STUDI FEMINIUM INGENIUM dell'evento a partecipazione gratuita "Donne Diritti Difese", che si svolgerà il 7 marzo 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per interesse della materia, per la sola fruizione in presenza. Per l'accREDITo della fruizione in streaming è competente il Consiglio Nazionale Forense.

- In data 31 gennaio 2024 è pervenuta richiesta di accREDITamento da parte di COLLEGANZA FORENSE dell'evento a partecipazione gratuita "La deontologia, il procedimento disciplinare innanzi al CDD ed il nuovo regolamento sull'assistenza di Cassa Forense", che si svolgerà il 21 febbraio 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere tre crediti formativi deontologici per interesse della materia e qualità dei relatori.

- In data 5 febbraio 2024 è pervenuta richiesta di accREDITamento da parte di COLLEGANZA FORENSE dell'evento a partecipazione gratuita "Il diritto di famiglia e la Riforma Cartabia. Il trust familiare. Aspetti pratici", che si svolgerà il 28 febbraio 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.



- In data 31 gennaio 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della FONDAZIONE ROMA SAPIENZA dell'evento a partecipazione gratuita "L'Intelligenza Artificiale all'incrocio dei saperi. Aspetti scientifici, etici, giuridici e impatto sociale", che si svolgerà il 22 febbraio 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere otto crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

- In data 6 febbraio 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA dell'evento a partecipazione gratuita "Etica e Trasparenza: strumenti di prevenzione e contrasto alla corruzione", che si svolgerà il 14 marzo 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per gravidanza, parto e adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).



Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per gravidanza, parto e adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera



di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;



delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;



- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;

- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;

- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;

- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;

- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;

- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;

- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;

- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;



- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;



- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;



- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio



- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).



Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).



Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per particolari condizioni personali;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera



di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per particolari condizioni personali;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per interruzione della attività professionale;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Dottore di Ricerca;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;



delibera
di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Dottorando di Ricerca;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Ricercatore;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Cultore della Materia;



- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Cultore della Materia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addressi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

Punto 7: formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi.

Punto 8: ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Il Consigliere Canale riferisce sulla segnalazione pervenuta il giorno (omissis) dall'Avv. (omissis) in qualità di Difensore del data 07.02.2024



Sig. (omissis), nato il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis), in merito alla delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessa nell'adunanza del (omissis), con protocollo n. (omissis), avente ad oggetto: "O(omissis)". L'Avvocato chiede il riesame dell'esito dell'istanza.

Il Consiglio

a seguito di riesame della documentazione prodotta, dispone nella propria delibera del (omissis) la rettifica dell'esito dell'istanza da "(omissis)" ad "(omissis)", dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dall'Avv. (omissis) in qualità di Difensore della Sig.ra (omissis), nata l'(omissis) a (omissis), c.f. (omissis), in merito alla delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessa nell'adunanza del (omissis), con protocollo n. (omissis), avente ad oggetto: "(omissis)". L'Avvocato chiede la rettifica dell'indicazione della controparte, da "(omissis)" a "(omissis)".

Il Consiglio

a seguito dei chiarimenti recati a sostegno dell'istanza, dispone la rettifica nella propria delibera del (omissis) dell'indicazione della controparte, da "(omissis)" a "(omissis)", dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Prima Civile, in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Sig. (omissis), nato il (omissis) in (omissis).

Il Consiglio

preso atto che la pretesa del Sig. (omissis) è stata ritenuta dal Magistrato procedente destituita di fondamento,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: (omissis)", ai sensi dell'art. 136, c. 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 30 gennaio 2024 dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Prima Civile, in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Sig. (omissis), nato il (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio



preso atto che il Sig. (omissis) non ha prodotto documentazione idonea ad attestare la permanenza dei requisiti previsti dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, facendo presumere, ex art. 116 cpc, l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: "(omissis)", ai sensi dell'art. 79, c. 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dall'Avv. (omissis) in qualità di Difensore della Sig.ra (omissis), nata l' (omissis) a (omissis), c.f. (omissis), in merito alla delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessa nell'adunanza del (omissis), con protocollo n. (omissis), avente ad oggetto: "(omissis)". L'Avvocato chiede la rettifica dell'indicazione della controparte, da "(omissis)" a "(omissis)".

Il Consiglio

a seguito dei chiarimenti recati a sostegno dell'istanza, dispone la rettifica nella propria delibera del (omissis) dell'indicazione della controparte, da "(omissis)" a "(omissis)", dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Canale riferisce sulla segnalazione pervenuta il giorno (omissis) dall'Avv. (omissis) in qualità di Difensore della Sig.ra (omissis), nata il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis), in merito alla delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessa nell'adunanza del (omissis), con protocollo n. (omissis), avente ad oggetto: "(omissis)".

Il Consiglio

a seguito del riesame della documentazione prodotta, dispone la rettifica nella propria delibera del (omissis) dell'esito da "(omissis)" ad "(omissis)": "(omissis)", e dispone altresì la rettifica del nome dell'istante da "(omissis)" a "(omissis)", dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Su relazione del Consigliere Canale, sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.



Punto 9: trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio

- Su relazione del Consigliere Lepri, esaminate le domande presentate dai richiedenti, il Consiglio in conformità del Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015 delibera di trasmettere al C.N.F. il relativo parere circa la permanenza, l'inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei difensori di ufficio.

Esce il Consigliere Alesii.

Punto 10: approvazione del verbale n. 5 dell'adunanza del 1° febbraio 2024

- Il Consigliere Segretario Graziani invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Si dichiarano contrari i Consiglieri Alberici, Carletti, Di Tosto e Galeani.

Il Consiglio, con astensione dei Consiglieri Canale, Arpino e Cappelli, approva a maggioranza, il verbale n. 5 dell'adunanza del 1° febbraio 2024

Punto 11: comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani comunicano che, nonostante l'entrata in vigore della normativa sull'equo compenso (L.49/2023), si riscontra un nutrito numero di violazioni da parte dei soggetti che sarebbero tenuti al rispetto di tale normativa. In particolare, è stato notato che talune aziende del settore creditizio e assicurativo ancora redigano convenzioni con prescrizioni non conformi alle disposizioni di legge. Quali responsabili della Commissione Compensi Professionali, il Consigliere Segretario Graziani ed il Vicepresidente Lubrano hanno fatto predisporre un elenco di tale tipologia di aziende, con l'ottica di indirizzare loro una nota del presidente Nesta per raccomandare a tali destinatari la massima attenzione al rispetto delle prescrizioni di legge in tema di equo compenso. Con l'occasione, si suggerisce anche di segnalare a tali aziende la data 07.02.2024



disponibilità del Consiglio a collaborare per la soluzione, anche in via anticipata, di questioni che riguardino l'applicazione dell'equo compenso e dei compensi professionali e forensi in genere.

I Consiglieri Di Tosto e Galeani unitamente ai Consiglieri Carletti e Cappelli dissentono e, chiedono che venga istituita una Commissione che monitori l'applicazione e il rispetto della normativa dell'equo compenso. L'obiettivo è quello di coinvolgere le Istituzioni parlamentari (Gruppi parlamentari, Commissioni giustizia e Ministro giustizia, ecc.), nonché gli Ordini di tutti i Fori e il Consiglio Nazionale Forense per ottenere il rispetto dei parametri previsti dal D.M. 147/2022

Il Consiglio prende atto e, con astensione del Consigliere Alberici, delega il Consigliere Cesali unitamente ai Consiglieri Caiafa, Voltaggio, Di Tosto, Galeani e Gentile a predisporre una bozza da inviare agli Enti interessati sulla base della comunicazione odierna, il tutto entro martedì 13 febbraio p.v.; delibera di costituire altresì un Osservatorio composto dai Consiglieri Caiafa, Voltaggio, Di Tosto, Galeani e Gentile ed il Vicepresidente Lubrano affinché ricostruiscano anche documentalmente tutta la vicenda concernente l'equo compenso e riferiscano in adunanza per le determinazioni da adottare. È delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta comunica che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della Convenzione tra la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma, il Dipartimento di Diritto e società digitale dell'Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e l'Associazione Unione forense per la tutela dei diritti umani relativa al corso biennale di Alta formazione specialistica per Avvocato in tutela dei diritti umani e protezione internazionale, unitamente all'Associazione Unione forense per la tutela dei diritti umani, hanno individuato i componenti del "Comitato scientifico" nelle persone del Vice Presidente Agnino, dell'Avv. (omissis) e dell'Avv. Prof. (omissis) nonché i membri del "Comitato di gestione" nelle persone del Consigliere Gentile e del Consigliere Segretario Graziani.

Il Presidente Nesta propone pertanto di confermare tali nomine.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente Nesta e dispone l'invio della presente delibera all'Associazione Unione forense per la tutela dei diritti umani. È delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta dalla Corte di Appello di Roma il 1° febbraio 2024 con la quale si comunica il



periodo feriale per i Magistrati del Distretto dal 26 luglio al 2 settembre 2024.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA ex art. 32, L. 247/2012, riferiscono che, in data 19 Gennaio 2024, è pervenuta a Codesto Consiglio nota dell'Avv. (omissis), in qualità di legale rappresentante dello "(omissis)", con richiesta di iscrizione di detta Società nell'Albo Speciale ex art. 4-bis, L. 247/2012.

La Commissione:

- esaminata tutta la documentazione;
 - ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4-bis, L. 247/2012;
 - visto il pagamento del contributo annuale di iscrizione;
- propone di deliberare l'iscrizione della suddetta Società nell'Albo Speciale.

Il Consiglio approva in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale a mezzo PEC alla Società, a cura dell'Ufficio Iscrizioni. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA ex art. 32, L. 247/2012, riferiscono che, in data 16 Gennaio 2024, è pervenuta a Codesto Consiglio nota dell'Avv. (omissis), in qualità di legale rappresentante della "(omissis)", con richiesta di iscrizione di detta Società nell'Albo Speciale ex art. 4-bis, L. 247/2012.

La Commissione:

- esaminata tutta la documentazione;
 - ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4-bis, L. 247/2012;
 - visto il pagamento del contributo annuale di iscrizione;
- propone di deliberare l'iscrizione della suddetta Società nell'Albo Speciale.

Il Consiglio approva in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale a mezzo PEC alla Società, a cura dell'Ufficio Iscrizioni. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva.



- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta il 6 febbraio 2024 dalla Presidenza del Consiglio Nazionale Forense con la quale si informa dello sviluppo tramite FIIF della nuova Piattaforma nazionale per il deposito degli accordi di negoziazione assistita (<http://negoziazione.consiglionazionaleforense.it/>) utilizzabile dagli Avvocati, dai Consigli e dal CNF, attiva in sostituzione della precedente dal 5 febbraio 2024. La nuova piattaforma sarà presentata a Bologna il 15 e il 16 febbraio in occasione dell'Incontro di Esperienze a Confronto. Tutti i Consigli sono già censiti con le credenziali del Presidente, che accedendo con la propria identità digitale potrà creare amministratori e delegati alla piattaforma. La nota specifica, inoltre, che per qualsivoglia informazione tecnica, è stato istituito un help desk, dalle ore 10 alle ore 13 raggiungibile all'indirizzo mail negoziazione@consiglionazionaleforense.it e al numero di telefono 06.977488.

Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani, il Vicepresidente Agnino, il Consigliere Tamburro ed il Consigliere Alesii comunicano che, nella giornata del 7 marzo venturo, è previsto un incontro con una delegazione di Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Siviglia che hanno espresso il desiderio di incontrare una rappresentanza del Consiglio dell'Ordine e di visitare il Palazzo di Giustizia. Poiché la circostanza costituisce una occasione per rafforzare la collaborazione con l'Ordine spagnolo, il Consigliere Segretario propone di celebrare l'incontro offrendo un coffee break ed un presente al capo delegazione.

Il Consiglio approva, con coffee break per dieci persone. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla istanza pervenuta in data (omissis), con la quale l'Avv. (omissis) formula istanza in autotutela per la revoca del provvedimento di sospensione inflitto nell'adunanza consiliare del (omissis) da questo Consiglio.

Il Consiglio prende atto e rigetta la richiesta in quanto manifestamente infondata, attesa la (omissis). È delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta in data 30 gennaio 2024 dall'OIAD, contenente l'invito a manifestare data 07.02.2024



l'interesse a partecipare, da parte di questo Consiglio, alla prossima missione di osservazione che si terrà ad Istanbul dal 26 al 28 febbraio 2024.

Il Consigliere Gentile interviene manifestando l'interesse a partecipare all'evento suindicato.

Il Consiglio prende atto che il Consigliere Gentile ha espresso la volontà di partecipare all'evento suindicato e delibera tale partecipazione, con onere economico ad esclusivo carico dell'OIAD, al quale il Consigliere Gentile rivolgerà la richiesta nei modi e nei termini da quest'ultimo previsti. È delibera immediatamente esecutiva.

Punto 12: comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste le istanze presentate dagli Avvocati (omissis).

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Graziani, il Vicepresidente Agnino e il Consigliere Tamburro comunicano di avere incluso l'Avv. (omissis) (iscritto (omissis)) nella Commissione di Diritto UE e Internazionale.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Graziani riferisce sulla nota, pervenuta in data 31 gennaio 2024 dall'Avvocatura della ASL Roma 1, con la quale si chiede la diffusione dell'avviso volto al reclutamento di n. 3 praticanti Avvocati.

Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Graziani riferisce che, con nota del 31 gennaio 2024, la Corte d'Appello di Roma ha trasmesso il Decreto del Presidente del Tribunale di Roma assunto in data 24 gennaio 2024, relativo all'aumento di cinque unità della pianta organica



della Sezione XVIII civile per un totale di tredici unità lavorative.

Il Consiglio prende atto e ringrazia per la comunicazione.

- Il Consigliere Segretario Graziani riferisce sulla nota di invito pervenuta il 30 gennaio 2024 dalla Segreteria della BPI - ICB alla International Conference "The Challenges of immigration in the 21st century - legal consequences" che si terrà in Algeria il prossimo 2 marzo 2024 sia in presenza che da remoto.

Il Consiglio prende atto e ringrazia per l'invito.

È deliberata immediatamente esecutiva.

- Il Segretario Graziani riferisce sulla nota pervenuta dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) in data 31 gennaio 2024, con la quale si esprime solidarietà per il Prof. Avv. (omissis), colpito da gravi attacchi mediatici a seguito dell'indicazione del nominativo del proprio assistito.

Il Consiglio prende atto e, esprimendo solidarietà, si associa all'iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis).

È deliberata immediatamente esecutiva.

Punto 13: comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Voltaggio ed i Consiglieri Gentile, Carletti, Cappelli, Alberici, Di Tosto anche per conto dei Consiglieri Arditi di Castelvetere e Celletti, con riferimento alla delibera del 25 gennaio u.s., riferiscono che sono state avviate le interlocuzioni con cadenza bisettimanale con il Ruolo Generale dell'Ufficio di Pace, al fine di consentire al Consiglio di monitorare ogni modifica dell'attuale situazione di obiettiva sofferenza strutturale dell'Ufficio giudiziario.

Si è tenuto la scorsa settimana un incontro con la Dott.ssa (omissis) per avviare gli incontri e concordare, nell'immediato, l'applicazione di un ulteriore addetto allo smaltimento dell'arretrato relativo alle iscrizioni a ruolo.

La Dott.ssa (omissis) ha altresì fatto presente che il Dott. Reali il 26 gennaio ha inviato al Ministero una mail per sollecitare l'autorizzazione alla stipula del protocollo.

Non appena perverrà l'autorizzazione del Ministero, verrà sottoscritto il protocollo e l'addetto al servizio richieste copie on line potrà essere applicato al servizio iscrizione a ruolo (mantenendo nel frattempo anche il servizio di gestione delle



richieste di copie on line) incrementando quindi gli addetti presso l'Ufficio Iscrizioni a ruolo.

La Dott.ssa (omissis) ha segnalato che i ritardi sono dovuti anche ad errori e duplicazioni di invii da parte dei Colleghi ed ha suggerito di inviare agli iscritti una comunicazione indicando gli "errori" più frequenti che aggravano lo smaltimento delle iscrizioni a ruolo, che sono i seguenti:

- 1) i Colleghi - non ricevendo la quarta pec e ritenendo che l'iscrizione non sia andata a buon fine - ripetono più volte, anche quattro o cinque l'invio;
- 2) non viene inserito il pagamento telematico del contributo; ciò comporta che l'iscrizione viene sospesa, il fascicolo inviato all'ufficio competente per il recupero credito e poi ritorna al ruolo per gli adempimenti successivi, comportando comunque un lavoro extra;
- 3) viene erroneamente indicato l'oggetto dell'iscrizione: mi hanno detto che è meglio inserire il codice 140999 oppure la dicitura "altri contratti tipici non rientranti nelle altre materie" in quanto questa dicitura consente loro di modificarla più facilmente;
- 4) per le opposizioni a sanzioni amministrative è capitato che non siano stati inseriti tutti i numeri dei verbali opposti e questo determina naturalmente un ulteriore lavoro extra;
- 5) maggiore attenzione nel riportare tutte le voci richieste (codici fiscali, partite iva, indirizzi di residenza o sede sociale...).

Entra il Vice Presidente Lubrano.

Il Consigliere Galeani rappresenta che il mancato deposito del pagamento unificato non può costituire motivo di non iscrizione a ruolo delle cause. L'ufficio deve iscrivere a ruolo le cause e poi inviare la comunicazione all'Ufficio competente per il recupero.

Rappresenta, inoltre, che l'erronea indicazione dell'oggetto del giudizio non può costituire motivo dei ritardi. Infatti, non è l'indicazione dell'oggetto all'atto dell'iscrizione a determinare l'oggetto del giudizio. La causa ben può essere iscritta a ruolo con l'oggetto indicato ed essere successivamente modificato.

Il Consiglio prende atto e invita i Consiglieri Gentile, Arditi di Castelvetere, Carletti, Celletti, Cappelli, Alberici e Di Tosto, in relazione a quanto segnalato dalla Dott.ssa (omissis), a predisporre una breve nota da pubblicare nel sito, nella newsletter e nei profili social del Consiglio nonché da inviare alla Dott.ssa (omissis) in ordine alla necessità di iscrivere immediatamente a ruolo il procedimento anche in assenza del preventivo pagamento del contributo unificato. Delibera immediatamente esecutiva.



- Il Consigliere Tesoriere Voltaggio comunica l'elenco messo a disposizione dal Dipartimento Amministrazione e riguardante le singole spese di ridotta dimensione, affrontate nel IV Trimestre del 2023.

Il Consiglio prenda atto.

Punto 15: comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Tamburro comunica che, il 20 febbraio 2024, nella qualità di Referente per l'Ordine degli Avvocati di Roma unitamente all'Avv. (omissis) - giusta delibera del 27 luglio 2023 -, parteciperà alla prima riunione delle Rete dei Referenti degli Ordini della Commissione per la Giovane Avvocatura che si svolgerà presso l'Università Pontificia della Santa Croce.

Il Consiglio prenda atto.

- Il Consigliere Caiafa riferisce che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 24 gennaio 2024, nell'adottare la delibera trasmessa al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia - Direzione Generale dei Magistrati, al Presidente del Tribunale di Roma ed al Consiglio, per conoscenza (Prot. 2437 del 29 gennaio 2024), ha richiamato il quesito formulato dal Presidente del Tribunale il 16 febbraio 2022, volto a conoscere "se la trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dell'elenco dei curatori, tenuto dalla Sezione Fallimentare...in conformità a quanto previsto dalla circolare del 24 marzo 2017 e successive modificazioni, possa incidere sull'autonomo esercizio della funzione giurisdizionale", nonché la nota del 18 luglio 2023, di trasmissione del protocollo n. 257 relativo al conferimento degli incarichi, di cui all'art. 5, comma terzo, CCI, sottoscritto dal Presidente e dai Magistrati della Sezione Fallimentare e, infine, la delibera del Consiglio che, con riferimento al citato protocollo, ha evidenziato non essere lo stesso in linea con quanto stabilito dall'entrata in vigore del Codice della crisi, in ragione della circostanza di non prevedere esso la tenuta di un elenco di Professionisti, da parte della Sezione Fallimentare, non ostensibile.

Prima di affrontare le osservazioni svolte dal C.S.M. nella comunicazione è opportuno ricordare le numerose iniziative assunte dal Consiglio al fine di conoscere i criteri di assegnazione degli incarichi e rotazione, adottati dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma che, in sintesi, si ricordano di seguito:



- l'11 luglio 2013 essendo emerse criticità, in fase di prima applicazione della circolare della Sezione Fallimentare del 18 febbraio 2013 - allora elaborata dai Magistrati senza alcun confronto con gli Ordini - il Consiglio risultando ignorare le competenze e le professionalità, anche se assistite da pregresse esperienze specifiche, da titoli acquisiti all'Università e/o da attestati di aggiornamento ottenuti, frequentando seminari tenutisi in Aula Avvocati, con la partecipazione di Magistrati di legittimità, merito ed esponenti dell'Accademia e non (doc n. 1), è intervenuto al fine di chiedere chiarimenti;
 - il 6 febbraio 2014, è stata sollecitata una risposta formale, da parte della Presidenza del Tribunale e della Sezione Fallimentare, in ordine ai criteri ed agli elenchi, non pubblici, dai quali fossero attinti i nominativi dei Professionisti incaricati ed alle opportunità che avevano i giovani di ricevere incarichi, benché inizialmente di modesta importanza, ma di grande rilievo curriculare e, infine, alla possibilità per i Professionisti che avessero già compiuto il 72° anno di età di poter essere nominati curatori, commissari e liquidatori (doc n. 2);
 - tale richiesta è stata riscontrata dalla Presidenza del Tribunale con la quale è stato precisato non esservi alcun limite preclusivo derivante dall'età dei destinatari degli incarichi, ovvero dalla mancanza di specifiche e pregresse esperienze, o altri presupposti non previsti dalla legge, per essere mirate le nomine alle esigenze concrete delle singole procedure, riservato ai Giudici il potere discrezionale di scelta dei soggetti cui conferire gli incarichi, ed essere gli unici requisiti necessari per aspirare alla nomina, quelli indicati dall'art. 28 l.f. ed essere, dunque, attinti i nominativi dagli Albi degli iscritti ai relativi Ordini, seppur prevista valutazione dell'attività prestata in occasione di precedenti incarichi, al fine di poter essere considerata la "rettitudine, l'equilibrio, l'efficienza, l'impegno, la disponibilità alla cooperazione...la puntualità nello svolgimento dei numerosi adempimenti richiesti dalla legge fallimentare, i titoli accademici, le pubblicazioni, la conoscenza della normativa fallimentare...la frequenza dei corsi di aggiornamento o scuole di formazione professionale...ogni altro elemento ritenuto idoneo a conservare quel rapporto di fiducia che costituisce il fondamento dell'interazione e cooperazione fra gli organi della procedura" ed essere stata assicurata la trasparenza attraverso la pubblicazione "...trimestrale di tutte le nomine dei curatori e degli ausiliari del Giudice";
 - il 12 giugno 2014 il Consiglio ritenendo insoddisfacente la nota del Presidente del Tribunale, per il fatto di non discostarsi
- data 07.02.2024



questa, per il contenuto, dalla precedente inviata dal Presidente della Sezione Fallimentare, ha disposto la trasmissione del verbale dell'adunanza, unitamente alle precedenti del 22 maggio, 5 giugno e 28 giugno 2012, 11 luglio 2013 e 6 febbraio 2014, al Presidente della Corte di Appello di Roma, anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario, al Presidente del Tribunale di Roma e della stessa Sezione Fallimentare (doc n. 3), chiarendo le ragioni per le quali le risposte date non potevano ritenersi esaustive, soffermandosi entrambe nel sottolineare la inesistenza di un elenco precisando tuttavia essere assicurata la possibilità di accesso a tutti coloro che avessero fatto domanda e presentato un curriculum, con la conseguenza di non esser chiaro, già allora, come fosse possibile la individuazione dei Professionisti in assenza di un elenco e, pertanto, in qual modo i Giudici potessero far riferimento ai valori indicati, sopra richiamati (rettezza, equilibrio, efficienza, impegno, disponibilità alla cooperazione) se non attraverso elenchi che pertanto dovevano esistere e certamente esistevano (già allora) pur se ne veniva negata l'esistenza;

- 10 luglio 2014 il Consiglio ha sollecitato il confronto, con evidente spirito di collaborazione, nell'intento di trovare la giusta misura per garantire la turnazione ed il rispetto di quelle regole che in passato, in quanto rispettate, non avevano mai determinato alcuna attenzione da parte del Consiglio medesimo e in occasione degli incontri avuti con il Presidente della Sezione (19 febbraio 2016, 9 maggio 2016, 8 luglio 2016, 14 ottobre 2016, 24 novembre 2016 e 7 dicembre 2016), ha potuto accertare essere stati officiati 192 Professionisti e, dunque, un numero inferiore a quello che era stato allora ipotizzato di 350 (superiore di cinquanta unità di quel che viene indicato nella risposta del C.S.M.);

- il 24 marzo 2017, anche e soprattutto in ragione dell'intervento dell'allora Presidente della Corte di Appello, Dott. (omissis), è seguita una interlocuzione con il Presidente del Tribunale di Roma, Dott. (omissis), e con i rappresentanti degli Ordini, richiamata nella nota della Sezione Fallimentare già richiamata dal C.S.M. (doc n. 4), con la quale operata una premessa del quadro normativo e dei principi giurisprudenziali, sono state stabilite le regole nell'intento di "rendere noto al mondo professionale e a tutti gli interessati ... i principi e le regole interne dell'agire della Sezione, in un contesto di trasparenza coerente...con le linee generali del sistema", per essere stata segnalata nella relazione ispettiva "per gli anni che vanno dal 2010 sino al marzo 2016, la presenza di cumuli di incarichi - soprattutto di rilievo economico - in un ristretto numero di professionisti". Con tale circolare è stato stabilito che la Sezione avrebbe adottato "il criterio di



rotazione automatica nelle nomine delle fasce di esperienza e preparazione individuate", che avrebbe dovuto nel tempo "perequare gli incarichi e relativi compensi e il verificarsi in futuro di fenomeni di accumulo" (pag. 3), con costituzione di un elenco suddiviso in tre fasce nel quale "al fine di favorire il rinnovamento ... tenuto conto che normalmente il conferimento degli incarichi comporta il successivo dipanarsi della loro attività per alcuni anni si è stabilito: a) di riservare una quota pari almeno al 50% dei nuovi inserimenti professionali di prima esperienza; b) limitare il limite di 70 anni per la permanenza dei professionisti nell'elenco" (pag. 5);

- il 23 gennaio 2018 nell'intento di raggiungere l'obiettivo desiderato, ovvero individuare la turnazione nell'assegnazione degli incarichi, nel rispetto dei principi ricavabili dalla circolare che la Presidenza del Tribunale aveva emanato, essendo state accertate ulteriori criticità, segnalate ma rimaste prive di concreto riscontro nelle note del Presidente del Tribunale, rispettivamente, del 24 luglio 2017 (prot. N. 3417-doc n. 5) e del 9 novembre 2017 (prot. 112/17 doc n. 6), è stata predisposta una relazione relativa all'effettivo rispetto dei criteri di trasparenza e rotazione nell'assegnazione degli incarichi e, altresì, su quelli "incrociati", con segnalazione dell'accertato affidamento di un numero di incarichi, del tutto ingiustificato, a 47 Professionisti, richiamati nella nota, risultando all'epoca che alcuni di questi risultavano avere un numero di procedure aperte, tra un massimo di 32 ed un minimo di 11, che non giustificava la scelta della Sezione, non essendo possibile che un solo Professionista, assegnatario di un così alto numero di procedure, potesse assicurare un corretto svolgimento delle stesse;

- il Consiglio, a seguito di altra specifica comunicazione, nell'adunanza del 25 luglio 2019 (doc. n. 7), ha sottolineato il mancato rispetto di precise regole ed ha ritenuto indispensabile una presa di posizione, per essere la situazione assolutamente inaccettabile ed in contrasto con la disciplina normativa (art. 3, legge 17 ottobre 2017, n. 161 di modifica dell'art. 35 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; artt. 352, 356 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; art. 28, quarto comma, aggiunto all'art. 5 della legge 6 agosto 2015, n. 132, di modifica della legge fallimentare), che ha stabilito la pubblicazione degli Albi, sia per gli amministratori giudiziali che per gli incarichi nelle procedure concorsuali, al deliberato fine della realizzazione della inevitabile rotazione e correlata trasparenza, imposta dal legislatore (artt. 13, 14, 23 disp. att. cod. proc. civ.; art. 13 D.M. 27 marzo 2000, n. 21, che ha previsto l'annotazione in sede sezionale di ogni forma di



incarico assegnato dai singoli Magistrati, con specificazione anche in punto di compensi liquidati; art. 125, comma secondo, cod. proc. civ., che attribuisce ai Dirigenti dell'Ufficio la sorveglianza sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare; art. 14, comma quarto, d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, che obbliga i Dirigenti degli Uffici di comunicare al Ministero della Giustizia ed al Procuratore General, presso la Corte di Cassazione, ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare, tra i quali vi è la iniqua distribuzione degli incarichi, per la quale vi è uno specifico potere di vigilanza del Presidente del Tribunale), ed ha disposto la trasmissione degli atti, delle relazioni redatte, nonché delle delibere citate, alla Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, al Consiglio Superiore della Magistratura ed alla Procura presso il Tribunale di Perugia, potendo i fatti stessi avere rilevanza disciplinare e penale;

- il C.S.M., con una delibera approvata dal plenum, ha chiarito essere doveroso rendere pubblici anche tutti i dati relativi agli acconti ed ai compensi riconosciuti ai professionisti, per gli incarichi attribuiti dagli uffici giudiziari, a seguito di un quesito posto dal Presidente del Tribunale di Roma sui limiti della pubblicità degli incarichi, anche alla luce del rispetto del principio di riservatezza del C.S.M. del 12 ottobre 2016 di rendere pubblici annualmente, sul sito internet istituzionale dell'ufficio giudiziario, gli elenchi degli incarichi affidati per ciascuna sezione e settore, con indicazione del procedimento e dell'oggetto, del magistrato che affidatario dell'incarico, dell'ausiliario e della sua qualifica, della data di conferimento. Ha previsto il C.S.M. spettare al Presidente del Tribunale assicurare l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi, anche a mezzo di strumenti informatici, trattandosi di dati che contribuiscono alla complessiva trasparenza sulle modalità di affidamento degli stessi all'interno di un ufficio, dati che non possono infine essere considerati tra quelli sensibili, visto che non hanno a che vedere con origini razziali o etniche e neppure con convinzioni religiose o opinioni politiche (doc n. 8);

- il 22 febbraio 2022, il C.S.M. ha proceduto alla mia audizione da remoto, dinnanzi alla Prima Commissione, unitamente al Presidente Adv. (omissis), e nell'occasione sono state rappresentate le criticità con riferimento agli incarichi conferiti, quelli incrociati, richiamati negli elenchi predisposti, al fine di consentire al Consiglio di assumere le relative statuizioni (doc n. 9) anche all'esito della comparizione disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di (omissis) il (omissis) dove sono



stato sentito in qualità di persona informata su fatti per i quali la Procura stessa stava procedendo (doc n. 10).

La operata ricostruzione consente ora di poter svolgere le opportune considerazioni in ordine alla nota del C.S.M. osservando, nell'ordine, che quanto con la stessa affermato in termini di riservatezza dell'elenco e "scelta della Sezione romana di non trasmetterlo agli ordini", non rispetta affatto i principi "di rotazione e trasparenza" e, peraltro, risulta costituire un "fuor d'opera" la precisazione di risultare "coerente con l'efficiente gestione della procedura complessiva", dal momento che, al contrario di quanto si precisa, la conoscenza dell'elenco non ha la finalità di verificare il rispetto della rotazione "...inteso come matematica turnazione, ma quale equilibrata distribuzione", quanto piuttosto di evitare la sclerotizzazione propria di una eccessiva concentrazione degli incarichi.

La riservatezza giustificata pregiudica il principio della trasparenza nelle nomine, sottoposte alla pubblicità di cui all'art. 125 CCI, che al quarto comma espressamente stabilisce che "i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziari e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel Registro nazionale già istituito presso il Ministero della Giustizia. Nel Registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura della liquidazione giudiziale e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo. Il Registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico".

Dunque, il legislatore ha previsto espressamente dover essere data pubblicità ai provvedimenti di nomina e liquidazione.

L'art. 23 disp. att. cod. proc. civ., fissa le regole proprie della "vigilanza sulla distribuzione degli incarichi" stabilendo che "il presidente del tribunale vigili affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno...possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici".

Per l'attuazione di tale vigilanza il Presidente fa tenere dal Cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi ed i compensi liquidati da ciascun Giudice.

Appare essere piuttosto evidente, quindi, che il tener riservato l'elenco, nel quale i giudici della sezione hanno inteso inserire, prendendoli dall'albo previsto dall'art. 356 CCI, i professionisti



dagli stessi scelti pregiudica il principio di trasparenza nelle nomine, che non può dirsi soddisfatto dalla trasmissione trimestrale delle nomine agli ordini.

Il richiamo alla circolare che ha consentito la creazione di un elenco nel 2017, a seguito di una interlocuzione con gli ordini professionali, non soddisfa l'esigenza espressa nella riunione del 9 marzo 2017 "di rinnovare gli elenchi con professionisti giovani", attesa la impossibilità di verificare se, effettivamente, ciò avviene.

Non vi è alcuna risposta da parte del C.S.M. alla ulteriore circostanza segnalata di aver la Sezione XIV del Tribunale di Roma provveduto, pur dopo il 1° aprile 2023 - data ultima dalla quale le nomine avrebbero dovuto essere effettuate mediante la individuazione dei professionisti nell'albo - a designare alcuni professionisti non iscritti nell'albo.

Nessun chiarimento, spiegazione viene resa dal C.S.M. in ordine alla decisione, in contrasto con la disciplina normativa, di escludere i professionisti che abbiano compiuto i 70 anni quando, al contrario, per la iscrizione nell'albo è richiesta la partecipazione ad un corso abilitante senza limitazione di età.

Concludendo la presenza di più disposizioni nel nostro ordinamento che ribadiscono dover essere gli incarichi ed i compensi pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario (art. 23 disp. att. cod. proc. civ.) o, come già sottolineato, nel Registro nazionale già istituito presso il Ministero della Giustizia (art. 125, comma quarto, CCI), non può trovare adeguata tutela nel richiamato "esame integrale in sede ispettiva, nonché nell'esercizio di un generale potere di vigilanza in ordine ai conferimenti degli incarichi, da parte del presidente del tribunale, ai sensi della risoluzione del C.S.M. del 12.10.2016 ovvero da parte del presidente di Sezione", prevedendo il richiamato art. 5 CCI che la "trasparenza ed efficienza delle nomine", seppur assicurata "mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione" e con il presidente del tribunale, non esclude affatto la pubblicità ma anzi la rende indispensabile avendo il protocollo stesso previsto la costituzione di un elenco nel quale far confluire i nomi dei professionisti iscritti nel registro, non rendendolo ostensibile, pur essendo pubblico, per espressa previsione, quel medesimo registro.

Il criterio adottato dalla sezione della creazione di un elenco non è previsto da nessuna disposizione normativa e, d'altronde, lo stesso C.S.M. nella nota precisa far riferimento ad una semplice facoltà che non può trovare giustificazione, tuttavia, nell'operato riferimento alla autonomia della giurisdizione, assicurata questa



dalla camera di consiglio nella quale avvengono le scelte e le nomine.

La omessa comunicazione, ancorché prevista da precise disposizioni sopra richiamate, dei compensi erogati ai singoli professionisti incaricati, nell'ambito delle procedure, e la necessità che attraverso una ispezione, ad opera del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, venga accertato se nell'assegnazione degli incarichi vi è una ingiustificata concentrazione, peraltro destinata a risolversi nella violazione dei principi a tutela della irragionevole durata dei procedimenti, conseguenza inevitabile della prevista assegnazione, nell'arco di un anno, in favore dei professionisti individuati nell'elenco non ostensibile, di quattro procedimenti, suggerisce di inoltrare la presente comunicazione al Ministro della Giustizia, alla Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia - Direzione Generale dei Magistrati, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello, anche nella qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario, al Presidente del Tribunale di Roma, al Presidente FF della XIV Sezione del Tribunale di Roma (già Sezione Fallimentare), per quanto di competenza riservata all'esito ogni ulteriore iniziativa necessaria.

Il Consiglio prende atto e delibera in conformità alla proposta del Consigliere Caiafa di inviare la comunicazione, con i relativi allegati, tramite gli Uffici del Consiglio ai destinatari sopra indicati. È delibera immediatamente esecutiva.

CHIARIMENTI DEONTOLOGICI

Pratica n. (omissis)

NORME DEONTOLOGICHE

Art. 27

PAROLE CHIAVE

Obblighi alla cessazione del mandato professionale

QUESITO

Si chiede se il Difensore che abbia comunicato al cliente la rinuncia al mandato, in ragione della mancata collaborazione dell'assistito a fornire quanto necessario per approntare la difesa, e quest'ultimo, a sua volta, abbia espresso la volontà di non essere più assistito dal patrono, sia tenuto ad indicare - in vista di una udienza fissata a distanza di circa tre mesi dalla cessazione del



rapporto - se e in quali termini sia tenuto a presenziare ad ulteriori udienze.

Il Consiglio

udita la relazione dei Consiglieri coordinatori Avvocati Caiafa e Comi

osserva

dall'art. 32 del vigente Codice deontologico ("Rinuncia al mandato"), possono desumersi i seguenti principi.

L'avvocato ha facoltà di recedere dal mandato professionale ed ove la eserciti deve, tuttavia, adottare le cautele necessarie ad evitare pregiudizi alla parte assistita e, in particolare, deve dare congruo preavviso e fornire le informazioni necessarie a non pregiudicare la difesa.

È inoltre precisato nel richiamato articolo che in caso di irreperibilità della parte assistita la comunicazione possa essere validamente inoltrata con raccomandata all'indirizzo anagrafico, o all'ultimo domicilio conosciuto, ovvero con PEC: disgiuntiva che pone le modalità in via alternativa.

È espressamente indicato dalla norma che, una volta adempiute le formalità e "*fermi restando gli obblighi di legge*", l'Avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dalla effettiva ricezione della rinuncia.

Permane solo l'obbligo di informare la parte delle comunicazioni notificazioni che dovessero pervenire successivamente.

Non vi è responsabilità dell'Avvocato per il caso in cui la parte dallo stesso già assistita non nomini altro Difensore in tempi ragionevoli.

Alla luce di quanto precede appare essere evidente che la valutazione della congruità del termine entro il quale l'Avvocato sia tenuto a proseguire nell'attività difensiva, anche dopo la cessazione del rapporto professionale, dipenderà da fattori contingenti, legati alla complessità della questione trattata e dal tempo necessario a chi dovesse subentrare per poter approntare adeguate iniziative, evitando pregiudizi alla parte.

A *fortiori*, tali principi potranno ritenersi applicabili anche nel caso in cui sia il cliente a revocare il mandato al Difensore; quest'ultimo difatti sarà tenuto a rappresentare adeguatamente la sussistenza della opportunità di nominare un sostituto che assuma la difesa tecnica, oltre a tutti i dati necessari per consentire un effettivo subentro da parte del nuovo patrono, fermo restando che, ben potendosi svolgere il processo anche nella contumacia della parte - salva la necessità di dare adeguato termine per provvedere alla nomina del nuovo Difensore - non sussistono particolari



obblighi a carico del precedente Avvocato diversi da quelli sopra specificati.

Alla luce di quanto sopra, l'Istante potrà trarre le opportune indicazioni in merito al quesito formulato.

OSSERVATORIO DIGNITA' E DECORO DELLA PROFESSIONE

PRAT. (omissis)

- Il Presidente Nesta, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento dell'Osservatorio sulla dignità e il decoro della professione, sottopone all'attenzione del Consiglio la relazione, redatta ai sensi dell'art. 4 del summenzionato Regolamento dal Consigliere Lepri e dal Consigliere Cesali in ordine alla segnalazione pervenuta dall'Avv. (omissis).

Il Consiglio rinvia a prossima udienza. È deliberata immediatamente esecutiva.

Segue punto 4: pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi i seguenti pareri su note di onorari:

numero data	richiedente cliente	relatore	somma richiesta	somma liquidata
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		



(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)



(omissis)

(omissis)

(omissis)

Astenuti, laddove non Relatori, i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti.

Punto 14: comunicazioni dei Vice Presidenti

Nulla da deliberare.

Punto 16: varie ed eventuali

Nulla da deliberare.

- Il Presidente Nesta dichiara chiusa l'adunanza alle ore 17.38; convoca contestualmente la prossima adunanza ordinaria per il giorno mercoledì 14 febbraio 2024 all'ora da comunicarsi con l'ordine del giorno che sarà successivamente inviato a mezzo pec.

Prima della chiusura dell'adunanza, nessun Consigliere ha chiesto che venga acquisita trascrizione della registrazione audio della adunanza.

Il Segretario
(Avv. Alessandro Graziani)

Il Presidente
(Avv. Paolo Nesta)